

NORME GENERALI

NORME GENERALI

LA DELEGIFICAZIONE



Con riferimento alla struttura normativa dei giochi, gli interventi di delegificazione che si sono succeduti nel tempo sono stati realizzati sia in applicazione dei principi generali recati dalla legge 400/88 (art. 17, commi 1,2 e 3) che da specifiche disposizioni di settore, quali l'art. 1, c. 90 della legge 296/06, relativamente ai giochi numerici a totalizzatore nazionale (vedi sezione dedicata).

Con riferimento invece alla governance di AAMS in materia di gioco pubblico, sono stati emanati nel tempo diversi provvedimenti, tra i quali è utile citare l'art. 12 della L. 383/01, il DPR 33/02 e, da ultimo, l'art. 2, c.3 del DL 138/11, ove è stabilito che AAMS, *“con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.”*

PROVVEDIMENTI EMANATI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DELLA L. 400/1988

Con riferimento ai Regolamenti emanati in esecuzione di leggi o decreti legislativi è stata data applicazione ed esecuzione, con il **DPR 303/90**, la **L. 528/82** e la **L. 85/90** sull'ordinamento del gioco del lotto.

PROVVEDIMENTI EMANATI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DELLA L. 400/1988

Con l' **Art. 3 c. 78 L. 662/96** , è stata prevista l'emanazione di un regolamento in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene gli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi.

Con **l'art 24 della L. 449/97** , la possibilità di interventi di delegificazione è stata inoltre estesa a tutti i giochi autorizzati dal Ministro delle finanze, mediante regolamenti emanati ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della L. 400/88*.

PROVEDIMENTI EMANATI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 3 DELLA L. 400/1988

L'articolo 16 della L. 133/99 ha previsto che, con riferimento ad ogni tipo di gioco, concorso pronostici e scommessa, il Ministro delle finanze possa emanare regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.

Analogamente, con l'articolo 6, c.1 della L. 62/90, il Ministro delle finanze è stato autorizzato ad istituire, con proprio decreto, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea.